

Allegato sub)1

Linee guida per lo svolgimento di pubblici spettacoli/trattenimenti in attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Premesso che:

- gli eventi che non assumono caratteristiche di pubblico spettacolo non sono soggetti ad alcuna comunicazione specifica al Comune (esempio: musica di sottofondo tramite apparecchi di diffusione sonora o dal vivo), fermo restando l'obbligo di rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, più sotto specificata.
- gli eventi assumono caratteristiche di pubblico spettacolo in presenza di una o più delle seguenti casistiche:
 - o musica con ballo;
 - o spostamento significativo degli arredi interni;
 - o trasformazione del locale tale da rendere evidente la prevalenza dello spettacolo/trattenimento rispetto all'attività di somministrazione;
 - o pagamento del biglietto di ingresso;
 - o aumento dei costi delle consumazioni;
 - o effettuazione di pubblicità al pubblico indistinto al fine di portarlo a conoscenza dell'evento con modalità e forme di pubblicità tali da concentrare l'attenzione sul pubblico trattenimento anziché sulla somministrazione, che costituisce la sola attività autorizzata.
- lo svolgimento degli eventi che assumono caratteristiche di pubblico spettacolo è subordinato alla verifica degli aspetti di sicurezza e di prevenzione degli incendi (in particolare si veda il DM 19.08.1996) ai sensi dell'art. 80 del TULPS (RD 773/1931), nonché al rispetto della normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico più sotto specificata.

si formulano le seguenti linee guida:

1. gli eventi configuranti pubblico spettacolo che:

- richiamino un afflusso superiore ai 200 partecipanti
- si protraggano oltre le ore 24 del giorno di inizio

sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS (R.D. 773/1931);

2. gli eventi configuranti pubblico spettacolo che richiamino un afflusso fino ad un massimo di 200 partecipanti e qualora abbiano svolgimento entro le ore 24 del giorno di inizio, **sono soggetti a presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**, ai sensi dell'art. 7, comma 8-bis del D.L. 91/2013 con il quale sono stati modificati gli articoli 68, 69 e 71 del TULPS (R.D. 773/1931);

3. rimane a cura del Legale Rappresentante/Gestore del Pubblico Esercizio la verifica del numero di presenti nel locale.

4. procedura amministrativa:

a) in caso di pubblico spettacolo da autorizzare (eventi che richiamano un afflusso maggiore di 200 persone e/o che si svolgono dopo le ore 24 del giorno di inizio), la ditta dovrà presentare apposita domanda di rilascio di autorizzazione, 2 marche da bollo da euro 16,00 ciascuna, nonché:

- per locali con capienza fino alle 200 persone con evento svolto dopo le ore 24.00 del giorno d'inizio, una relazione a firma di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei citati requisiti di sicurezza e di prevenzione incendi (in particolare si veda il DM 19.08.1996);
- per locali con capienza superiore alle 200 persone, indipendentemente dall'orario di svolgimento dell'evento, apposito progetto da cui si evinca il rispetto dei citati requisiti di sicurezza e di prevenzione incendi da sottoporre all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

b) in caso di pubblico spettacolo da segnalare (eventi che richiamano un afflusso massimo di 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio), la ditta dovrà presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività a cui dovrà essere allegata una relazione a firma di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di sicurezza e di prevenzione incendi sopra richiamati (DM 19.08.1996).

5. resta fermo l'obbligo di rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico (in particolare si citano la L. 447/1995; il DPCM 14.11.1997; il Piano acustico comunale, il DPR 19.10.2011 n. 227), ossia l'attività rumorosa deve essere svolta nel rispetto sia dei limiti di emissione passiva (passaggio di rumore dai locali in cui si svolge il trattenimento ad altri locali ad uso abitativo) sia dei limiti di emissione/immissione/differenziali fissati per la zona in cui si trova il locale dalle vigenti norme e regolamenti di settore, fatta salva la possibilità di chiedere delle deroghe in caso di trattenimenti aventi carattere di temporaneità (**massimo 30 giornate all'anno**);

6. in quest'ultimo caso, ossia in caso di trattenimenti aventi carattere di temporaneità, il Comune può, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21/1999, autorizzare la deroga alle emissioni sonore; la relativa domanda deve essere corredata di apposita documentazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico competente in acustica, o di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il livello massimo di rumore che si ritiene di raggiungere.

7. in ogni caso deve essere osservato quanto previsto dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", in particolare dall'art. 3, che dispone la verifica da parte del gestore dei livelli di pressione sonora generati dagli

impianti elettroacustici in dotazione. Sono inoltre sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi di pressione sonora riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico, secondo quanto stabilito dal sopra citato D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215.